

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Bonus Investimenti (parte seconda)

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo approfondire la nostra circolare 14 del 14.07.2014.

L'art. 18, D.L. 91/2014, (c.d. decreto competitività) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24.06.2014, propone un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in determinati macchinari nuovi pari al 15% dell' eccedenza della media degli investimenti del precedente quinquennio.

Dal 25.06.2014 fino al 30.06.2015 nasce il credito d'imposta del 15% sull'acquisto di beni strumentali nuovi, utilizzabile in compensazione in F24 ma comunque solo a partire dal 2^o anno successivo all'investimento.

Requisiti principali

- Non sono agevolabili i beni immateriali e nemmeno gli immobili.
- Deve essere un investimento di costo unitario di almeno Euro 10.000.

Beni agevolabili

I beni agevolabili sono solo i macchinari e gli impianti **compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.**

a titolo esemplificativo, secondo la stampa specializzata, rientrano, quindi, nella citata divisione 28 i **macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione** e quindi:

- pompe e compressori, utensili portatili a motore;
- gru e macchine per movimentazione (quindi il "robot" di magazzino), comprese le carriole ma escluse le autogru e le gru ferroviarie;
- apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione;
- motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine;
- forni, bruciatori, caldaie;
- macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le fotocopiatrici, **ma esclusi i computer e i mobili per ufficio;**
- macchine per l'imballaggio;
- apparecchi per centri di bellezza.

Rimangono, invece, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature

inclusi in divisioni diverse dalla 28, **come:**

- attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26);
- strumenti di misurazione e bilance da laboratorio (divisione 26);
- motori elettrici e generatori (divisione 27);
- quadri elettrici (divisione 27);
- batterie e accumulatori elettrici (divisione 27);
- apparati per distribuzione e controllo dell'energia;
- computer e componenti elettronici (divisione 26);
- apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive;
- telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26);
- autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29);
- strumenti di controllo ambientale.

Tempistica

- **l'investimento deve essere realizzato dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e cioè dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015 ;**

Importi del bonus

L'investimento deve essere eccedente rispetto alla media della medesima tipologia di investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti con facoltà di escludere dal calcolo l'anno con l'importo maggiore ; il credito d'imposta spettante sarà del 15% applicato sulla differenza tra:

- Investimenti da effettuare nel periodo suddetto
- e**
- La media di quelli effettuati nei 5 periodi di imposta precedenti (escluso l'annualità con l'importo maggiore).

ESEMPIO

Una ditta effettua un investimento di € 750.000 in beni strumentali agevolabili. Gli investimenti effettuati nel quinquennio precedente (2009/2013) ammontano a:

- anno 2009 € 100.000;
- anno 2010 € 200.000;
- anno 2011 € 300.000;
- anno 2012 € 200.000;
- anno 2013 € 200.000;

Media € 200.000 (€ 1.000.000 / 5).

Considerato che il contribuente ha la facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato effettuato in misura maggiore, il periodo del 2011 può non essere considerato ai fini del calcolo della media. Questa quindi risulta pari a € 150.000 (100.000+200.000+200.000+100.000)/4.

L'eccedenza dell'investimento, pertanto, è pari a 750.000 - 150.000 = € 600.000.

Il credito d'imposta ammonta al 15% di tale somma ovvero a € 90.000. Tale importo di € 90.000 dovrà essere dichiarato nel periodo d'imposta di maturazione e potrà essere beneficiato per € 30.000 a partire dal 01.01 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Nel caso di investimento nel corso del 2014, quindi, la prima quota dell'agevolazione potrà essere fruita solamente a partire dal 01.01.2016.

Distinti saluti